



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE (MI)20090
sito web:www.icbetulle.gov.it
dirigente@icbetulle.gov.it segreteria@icbetulle.gov.it
MIIC8D600R@pec.istruzione.it
Telefono: 02 90720080
Codice univoco: UFVRY

Comunicazione n. 20

Pieve Emanuele, 06 novembre 2017

A tutto il personale docente

OGGETTO: Strumenti di intervento per alunni BES –Indicazioni e chiarimenti.

In vista della stesura dei PDP e dei PEI, con la presente si intendono fornire indicazioni e chiarimenti relativamente agli strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES).

Con riferimento alla nota ministeriale prot. 2563 del 22/11/2013, appurato che tra i BES rientrano gli alunni **non italofo**ni e quelli con un **disagio socio-familiare** (svantaggio culturale, sociale o linguistico), per gli altri casi si precisa che occorre distinguere tra:

1. **ordinarie difficoltà di apprendimento;**
2. **gravi difficoltà di apprendimento;**
3. **disturbi di apprendimento;**

1) Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati anche per periodi temporanei in ciascun alunno. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera "difficoltà di apprendimento" non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico personalizzato.

2) È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate (es. ADHD, disturbi del linguaggio, patologie che possano incidere in maniera significativa sul rendimento scolastico, certificazioni L. 104/92 in corso di accertamento, ecc).

Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per "diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano "certificazioni" per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di "diagnosi".

Non è compito della scuola certificare o diagnosticare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma solo prenderne atto.

3) Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica (DSA, ma costoro sono già tutelati dalla L. 170/10).

La Direttiva sui BES ha voluto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un **disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/10.**

Occorre quindi prestare attenzione agli alunni facenti parte della seconda tipologia qui descritta.

Si ricorda inoltre che, una volta preso atto della diagnosi, stilato il PDP e definita la tipologia di intervento (tipologia di verifica, strumenti compensativi e dispensativi, ecc) occorre attenersi fintanto che non interverranno cambiamenti attraverso una nuova certificazione. Non è competenza del docente azzardare "sperimentazioni" tentando approcci diversi da quelli consigliati dall'equipe che ha steso la diagnosi/certificazione.

Presso la Segreteria è possibile consultare il fascicolo personale degli alunni diversamente abili o BES/DSA al fine della predisposizione del PEI e del PDP.

Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale (Diagnosi funzionale, PEI anni precedenti, ecc) **è riservata**, in quanto si riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03).

Pertanto **non è consentito fare fotocopie nè fotografare con smartphone o altri dispositivi.**

Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste nel caso di violazione della norma citata.

Per ogni dubbio rivolgersi alla Funzione strumentale, Valeria Oriolo.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Lugani